



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
MACERATA

Via Silone, 77 Macerata - Tel. 0733 368511 - Fax 0733 3685225/65
e-mail: rts-mc.rgs@pec.mef.gov.it

Servizio Pagamento Stipendi, Pensioni ed altre Spese Fisse

Prot. N. / Uff. 4° Stipendi
Risposta a nota N. del

Macerata, data del protocollo

A TUTTI GLI UFFICI DI SERVIZIO
A mezzo posta elettronica certificata

OGGETTO: Richiesta assegno al nucleo familiare

In vista del rinnovo delle richieste di assegno al nucleo familiare per il periodo dal 01.07.2017, al fine di contenere l'invio di domande non correttamente compilate, circostanza che inevitabilmente va ad aggravare il procedimento e quindi i tempi di lavorazione, ed anche per evitare spiacevoli conseguenze legate ad autocertificazioni che, in sede di successiva verifica delle stesse, dovessero risultare non corrette, si rammentano di seguito alcune norme di base che regolano l'attribuzione delle quote per assegno al nucleo familiare.

Alcune regole generali:

Le richieste di regola debbono essere presentate dai dipendenti alla propria amministrazione di appartenenza, la quale dopo opportuna verifica, potrà inoltrarle a questa Ragioneria Territoriale a mezzo posta elettronica certificata. Si rammenta che dovrà essere dichiarata la conformità agli originali della documentazione trasmessa, apponendo la firma digitale del Capo dell'Istituto sulla stessa, o con apposita dichiarazione di conformità agli originali apposta nella nota di trasmissione firmata digitalmente (vedi note di questa Ragioneria Territoriale dello Stato del 25.03.2015 e del 28.01.2016).

E' obbligatorio effettuare con posta certificata una singola trasmissione per ogni dipendente, ciò permetterà a Codesti Istituti di seguire attraverso l'apposito "link" che viene inviato dal sistema di protocollo di questo Ministero l'iter della richiesta.

Nel caso di inoltro delle richieste direttamente dal personale a questo Ufficio, circostanza non consigliata ma non esclusa, allo scopo di autenticare le sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, necessita che sia allegata copia di un valido documento di riconoscimento dei firmatari.

Come noto le richieste vanno rinnovate dal 1 luglio di ogni anno, e vanno indicati i redditi dell'anno precedente, quindi per le richieste a decorrere dal 01.07.2017 dovranno essere dichiarati i redditi conseguiti nell'anno 2016.

La richiesta deve essere prodotta attraverso l'apposita modulistica, disponibile anche nel portale NoiPA, e viene effettuata sotto forma di autocertificazione da parte del richiedente e del coniuge.

Si allega ad ogni buon fine il modello di richiesta reso disponibile dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 22 del 14.6.2017 (rivalutazione dei livelli di reddito a decorrere dal 01.07.2017), da poter utilizzare per le richieste dal 01.07.2017.

Si fa presente che le richieste per assegno al nucleo familiare sono soggette alla ordinaria prescrizione quinquennale. Pertanto, nel caso di richieste riguardanti periodi pregressi, non potranno essere messe in pagamento quote di assegno per periodi risalenti a più di cinque anni prima dalla ricezione della richiesta.

Il pagamento dell'assegno al nucleo familiare può essere richiesto al proprio datore di lavoro soltanto da uno dei coniugi, o da uno dei genitori (nel caso di separazione legale/divorzio, o di nucleo monoparentale). Il coniuge del richiedente dovrà sottoscrivere la "DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL CONIUGE", assumendo l'impegno che per gli stessi soggetti non è stato richiesto né si richiederà altro trattamento di famiglia.

Nel caso di separazione legale/divorzio, o di richiesta da parte di celibe/nubile, è opportuno allegare alla richiesta analogo impegno da parte dell'ex coniuge o dell'altro genitore, attraverso una *dichiarazione sostitutiva di atto notorio* prevista dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000, unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento del firmatario. Si invia allo scopo modello di dichiarazione sostitutiva, conforme alla normativa, da poter utilizzare.

La casella dello stato civile deve essere sempre barrata, ciò necessita per l'individuazione della corretta tabella da attribuire.

Nucleo familiare: Al fine dell'assegno al nucleo familiare rilevano, e vanno indicati nella richiesta, i soli seguenti familiari: coniugi, con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato, figli ed equiparati che non abbiano raggiunto la maggiore età, senza limite di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Nei nuclei familiari in cui siano presenti almeno 4 figli di età inferiore ad anni 26, possono essere inclusi i figli fino ad anni 21 che sono studenti o apprendisti. In tale circostanza necessita riportare nella richiesta tutti i figli di età inferiore ad anni 26, ed indicare a lato dei figli minori di anni 21 la condizione di "studente" o "apprendista", così come riportato nelle istruzioni del modello di richiesta ANF stesso.

Nel caso della presenza di componenti inabili per i quali si abbia diritto alla maggiorazione dell'assegno, occorre riportare a margine del nominativo la lettera "I".

In alcuni casi particolari, possono far parte del nucleo familiare anche altri componenti, ad esempio i fratelli e le sorelle, i nipoti, i figli minori del richiedente separato dati però in affidamento all'altro genitore. Dette casistiche, data la loro particolarità, non vengono

dettagliate con la presente nota, e si rimanda per l'eventuale necessità alla normativa in materia.

Per ogni componente del nucleo familiare necessita indicare correttamente, oltre che i dati anagrafici, anche la relazione di parentela, così come previsto nella modulistica.

Determinazione del reddito familiare annuo: esso è costituito dalla somma dei redditi assoggettabili ad Irpef, quindi anche a tassazione separata, al lordo dell'Irpef (imponibile), percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare ed indicati nel quadro della composizione del nucleo stesso. Alla formazione del reddito concorrono, altresì, redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori ad €. 1.032,91 (già lire 2.000.000), quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta sostitutiva alla fonte.

A solo titolo di esempio, anche se non esaustivo, si rammenta che sono da includere nella dichiarazione anche il reddito dell'abitazione principale e di altre abitazioni, redditi dei terreni, interessi e rendite bancarie se superiori ad €. 1.032,91.

Sono invece esclusi dalla composizione del reddito, le indennità di buonuscita e gli altri trattamenti di fine lavoro, vanno inoltre escluse, in quanto non costituiscono reddito, somme aventi natura risarcitoria, quali le rendite infortunistiche erogate dall'I.N.A.I.L., le pensioni di guerra, e le indennità di accompagnamento.

Condizione imprescindibile per il diritto all'assegno al nucleo familiare è che il totale dei redditi da lavoro dipendente deve formare almeno il 70 % del reddito totale del nucleo familiare. L'assegno non spetta neanche in parte se non viene rispettata detta condizione.

I redditi debbono essere riportati necessariamente nel riquadro della corrispondente tipologia (lavoro dipendente, a tassazione separata, altri redditi, ecc.), ciò necessita per una corretta valutazione della richiesta, non è consentita l'indicazione della somma di redditi di diversa tipologia in una unica casella (ad esempio non è consentito riportare nella casella "da lavoro dipendente" la somma dei redditi da lavoro dipendente e da fabbricati).

Per la corretta individuazione degli importi da indicare si rimanda alle "NOTE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI REDDITI", riportate in calce al quadro della determinazione del reddito familiare del modulo di richiesta assegno al nucleo.

Dichiarazione di responsabilità: il coniuge e il richiedente devono sottoscrivere le relative dichiarazioni di responsabilità, dopo aver vagliato e barrato correttamente tutte le opzioni.

Il richiedente dovrà inoltre apporre la firma anche in calce alla richiesta.

Maggiorazioni assegno e documentazione; per ottenere le maggiorazioni previste nel caso di presenza nel nucleo familiare di componenti portatori di handicap, oltre a indicare detta condizione a margine del nominativo nel quadro dei componenti del nucleo familiare, per la prima richiesta con detta condizione necessita produrre certificato di invalidità rilasciato dall'INPS ove risulti che trattasi di persona che si trova, a causa di difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi ad un proficuo lavoro, o nel caso di minorenni "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età". La documentazione deve essere riprodotta ogni qual volta venga rinnovata a seguito di scadenza originaria, o per qualsiasi altro motivo. Si precisa che non è utile il certificato INPS relativo al riconoscimento dei benefici della L. 104/1992 in luogo del certificato di invalidità civile.

Nel caso di separazione legale o divorzio, per la prima richiesta in detta condizione, necessita allegare copia dell'atto di separazione ove si rilevi le modalità di affido dei figli minori, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Nel caso il richiedente sia vedovo/a, alla prima richiesta con detta condizione necessita attestare detta condizione a mezzo *dichiarazione sostitutiva di certificazione* ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

Come già in premessa indicato, si rammenta che la richiesta di assegno al nucleo familiare viene prodotta sotto forma di autocertificazione ai sensi degli articoli 45 e 46 del D.P.R. 445/2000, e la veridicità di quanto dichiarato è soggetto a successiva verifica da parte dell'Amministrazione che riceve la dichiarazione ai sensi dell'art. 71 dello stesso D.P.R.

Si evidenzia a tale proposito che l'art. 76 del D.P.R. anzidetto prevede che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.”

Si invitano gli Uffici di Servizio a diffondere le indicazioni contenute nella presente nota a tutto il personale interessato.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott.ssa Manuela Viconi
Firmato digitalmente ai sensi degli art.
20 e 21 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82